

AVVISO AGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE RESIDENTI ALL'ESTERO

Ai sensi dell'art. 4-bis della Legge n. 459/2001, come modificata dalla Legge n. 165/2017, gli elettori che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data della consultazione elettorale, possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza.

A tal fine, gli interessati devono far pervenire al Comune di iscrizione nelle liste elettorali apposita dichiarazione di opzione entro e non oltre il **18 febbraio 2026 (32° giorno antecedente la data della votazione)**.

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera o mediante l'apposito modello disponibile sul sito istituzionale, deve essere obbligatoriamente corredata da copia di un documento di identità valido e deve contenere:

- l'indirizzo completo di temporanea residenza all'estero cui inviare il plico elettorale;
- la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4-bis della Legge n. 459/2001, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La domanda può essere trasmessa:

- per posta ordinaria;
- per posta elettronica, anche non certificata;
- consegnata a mano, anche tramite persona delegata.

Si precisa che l'opzione è valida anche qualora l'elettore non si trovi ancora all'estero al momento della presentazione della domanda, purché il periodo di permanenza dichiarato comprenda la data della votazione.

Non è richiesto il requisito dei tre mesi di permanenza all'estero per i familiari conviventi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza.

Sono altresì ammessi al voto per corrispondenza gli elettori temporaneamente all'estero per lo svolgimento del Servizio civile e coloro che risultino residenti presso altra sede consolare.

Eventuali dichiarazioni presentate su modelli diversi sono considerate valide purché conformi ai requisiti di legge.